

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA

in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. ### D'### ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 105/2025 R.G.L. proposta da ### (c.f. ##), elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. ### per procura in atti, ricorrente, contro ### (c.f. ##), in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, ### controversie in materia di previdenza obbligatoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 10 gennaio 2025 ### agiva in giudizio, impugnando il provvedimento con cui l'### le aveva richiesto la restituzione della somma di € 7.386,30, ritenuta indebitamente percepita a titolo di indennità di disoccupazione ### per il periodo dal 16 dicembre 2018 al 7 ottobre 2019.

Esponeva di avere ricevuto, in data 18 gennaio 2024, una comunicazione dell'### recante accertamento di indebito previdenziale, motivato con la presunta mancanza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione.

Sosteneva l'illegittimità della pretesa restitutoria deducendo, in particolare, che l'indennità ### era stata originariamente riconosciuta dall'### all'esito della verifica della documentazione prodotta; che il provvedimento impugnato era privo di adeguata motivazione e dell'indicazione analitica delle somme richieste; che l'### era decaduto dal diritto di ripetizione dell'indebito; che la prestazione era stata percepita in buona fede, con conseguente maturazione di un legittimo affidamento tutelabile; che l'eventuale

erronea erogazione era comunque imputabile all'### e non alla beneficiaria; che, infine, le proprie condizioni di salute, già riconosciute dallo stesso ### mediante accertamento di invalidità civile e concessione dell'indennità di accompagnamento, avrebbero dovuto essere tenute in considerazione.

Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente chiedeva dichiararsi la decadenza dell'### dal diritto alla ripetizione dell'indebito e, comunque, l'illegittimità, nullità o annullabilità dell'atto di accertamento impugnato, con vittoria di spese e con richiesta di condanna dell'### ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.

L'### ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva in giudizio. All'udienza del 24 settembre 2026 la causa veniva assunta in decisione.

Il ricorso è fondato.

È certamente vero che, nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali, il giudizio non ha natura impugnatoria dell'atto amministrativo, ma investe direttamente il rapporto sostanziale dedotto in causa, sicché il giudice è chiamato ad accertare l'esistenza o meno del diritto fatto valere e non la mera legittimità formale del provvedimento adottato dall'ente previdenziale.

Ne consegue che, in linea generale, il vizio di motivazione del provvedimento amministrativo non assume autonoma rilevanza decisiva, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che, trattandosi di giudizio sul rapporto e non sull'atto, resta irrilevante il tenore formale della comunicazione dell'### dovendosi avere riguardo alla fondatezza sostanziale della pretesa previdenziale o assistenziale azionata, come affermato da 9986/2009 e, più in generale, da Cass. ###/2019 in tema di indebiti previdenziali e assistenziali.

Tuttavia, tale principio non può essere inteso nel senso di esonerare l'### dall'onere quantomeno di allegare i fatti costitutivi della propria pretesa restitutoria.

Nel caso di specie, infatti, nella comunicazione del 21 dicembre 2023 l'### ha rilevato che "è stata corrisposta indennità di disoccupazione ### non spettante per mancanza dei requisiti di

legge", senza altra specificazione del titolo dell'indebito, della prestazione cui esso si riferirebbe, delle ragioni del suo insorgere e dei criteri di calcolo adottati.

Una siffatta indicazione non consente di comprendere se l'indebito derivi da una revoca, da un ricalcolo reddituale, da un errore dell'amministrazione, da una duplicazione di pagamenti o da altra causa, né consente di verificare se il recupero sia stato effettuato nel rispetto dei limiti di legge e dei principi che regolano la ripetizione delle prestazioni previdenziali o assistenziali.

In altri termini, pur non essendo il presente giudizio diretto all'annullamento dell'atto per difetto di motivazione in senso formale, la totale genericità della comunicazione assume rilievo sotto il diverso e decisivo profilo dell'impossibilità di accertare l'esistenza stessa del credito vantato dall'### e, quindi, la legittimità della trattenuta operata.

L'### a fronte della contestazione della ricorrente, era quantomeno onerato di allegare non solo l'avvenuta erogazione indebita di determinate somme, ma anche il titolo dell'indebito, il relativo periodo, la sua riferibilità alla beneficiaria, i presupposti normativi del recupero e la correttezza del quantum trattenuto.

Da ciò consegue l'illegittimità della pretesa avanzata dall'### con la comunicazione del 21 dicembre 2024.

Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della limitata attività svolta e della semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza. Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'### al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. La contumacia dell'### esclude qualsivoglia condotta processuale di quest'ultimo che legittimi l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

p.q.m.

II Tribunale di ### definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta l'illegittimità della pretesa avanzata dall'### nei confronti di ### con la nota del 21 dicembre 2023; condanna l'### al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in euro 2.697,00 per compensi, oltre

spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. ### e dell'Avv. ### ai sensi dell'art. 93 c.p.c.